APPLICAZIONE DI UN REGIME DI SCAMBI PER TALUNE MERCI RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 15

All'onere derivante dalle disposizioni contenute negli articoli 9 e 14 del presente decreto, valutato in lire duemiliardicinquecentonovantamilioni per l'anno finanziario 1967 e in lire tremiliardicinquecentoventiquattromilioni per l'anno finanziario 1968, si fara' fronte mediante una corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del nuovo regime di scambi di cui al precedente art. 1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 7 luglio 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Applicazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli
Estremi	Decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/applicazione-di-un-regime-di-scambi-per-talune-merci-risultanti-dalla/art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it